

Piano Nazionale Infrastrutturale
per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica
PNire

Legge 7 agosto 2012, n. 134
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese
(Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012 - Suppl. Ordinario n. 171)
Art. 17 septies

CONVENZIONE

tra



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PROGRAMMAZIONE
ED I PROGETTI INTERNAZIONALI

e



Regione EMILIA ROMAGNA

CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Rappresentato dalla dr.ssa Silvana TRANSIRICO, Dirigente della *Divisione I - Affari Generali, coordinamento legislativo e contenzioso*, presso la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, domiciliata per la carica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, Via Nomentana, 2 - Roma

(di seguito denominata Amministrazione)

E

LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Rappresentata dall'Ing. Paolo FERRECCHI in qualità di Direttore Generale della Direzione Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi domiciliato per la carica in Viale Aldo Moro, 30 - Bologna

(di seguito denominata Regione)

PREMESSO

- che la legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (GU n.187 del 11-8-2012 - Supplemento Ordinario n. 171) che ha introdotto, al Capo IV bis, le disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- che il Capo IV bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134 che reca disposizioni volte a favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive;



- che il succitato capo è finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- che l'art. 17 septies del succitato decreto-legge che ha identificato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale proponente del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di seguito denominato PNIRE;
- che il 2 dicembre 2014 è stato pubblicato sulla GU Serie Generale n.280 del 2-12-2014 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2014 che approva il Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica, ai sensi dell'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
- che il Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea il 22 ottobre 2014 ha promulgato la Direttiva n. 2014/94/UE (Guue 28 ottobre 2014 n. L 307) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;
- che il comma 8 del suddetto articolo che prevede l'istituzione di un apposito fondo per il finanziamento del Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici;
- che il comma 10 del citato articolo prevede che ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di cui al comma 8 è destinata alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico e che alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

CONSIDERATO

- che la Regione *Emilia Romagna* ha presentato domanda di partecipazione al bando per mezzo di email certificata consegnata il *16 settembre 2013*;
- che con Decreto Direttoriale n. 4751 del 19 giugno 2014 dei Direttori Generali delle Direzioni Generali per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali e per la Motorizzazione è stata approvata la graduatoria delle proposte progettuali che prevede tra le proposte ammesse a finanziamento quella della Regione *Emilia Romagna*;
- che il 5 agosto (rep. atti 108/CSR) è stato sancito l'accordo sulla graduatoria in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- che il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 novembre 2014 (prot. 469) assegna le risorse alle Regioni ai sensi del comma 10 dell'art. 17-septies e secondo quanto disposto dall'art. 6 del succitato bando;



- che il succitato Decreto è stato registrato alla Corte dei Conti il 3 dicembre 2014 su Registro 1 Foglio 4347;
- che con Delibera di Giunta n. 688 del 08/06/2015 la Regione ha approvato lo schema di protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna ed i comuni aderenti al Progetto “*Mi Muovo M.A.R.E.*” per la fornitura e posa in opera di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Tutto ciò visto, premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. In particolare:
 - allegato 1 - Relazione Tecnica
 - allegato 2 - Cronoprogramma

Art. 2

Oggetto

1. La presente convenzione regola i rapporti tra l'Amministrazione e la Regione *Emilia Romagna* in relazione alla realizzazione del progetto “*Mi Muovo M.A.R.E. (Mobilità Alternativa Ricariche Elettriche)*”.
2. Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti elementi:
 - a) *redazione del piano delle installazioni/Piano della mobilità elettrica (PME)*
 - b) *acquisizione delle infrastrutture*
 - c) *realizzazione delle opere accessorie all'installazione delle infrastrutture*
 - d) *azioni di Informazione al pubblico su collocazione, caratteristiche delle infrastrutture, costi ed eventuali servizi accessori connessi*

Il progetto prevede l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica nei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Cervia, Cesenatico, Comacchio, Misano Adriatico, Ravenna e Riccione.

Art. 3

Obblighi delle parti

1. Le parti s'impegnano, nello svolgimento delle attività di competenza, a rispettare e far rispettare tutti gli obblighi previsti nella presente convenzione.
2. In particolare le parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività:



- a) La Regione si obbliga a rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso d'inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dai successivi articoli 7 e 13 della presente convenzione;
- b) l'Amministrazione si impegna ad erogare le risorse in favore della *Regione Emilia Romagna* con le modalità riportate nei successivi articoli della presente convenzione, in particolare all'articolo 11;
- c) l'Amministrazione e la Regione si obbligano ad eseguire, con cadenza periodica, tutte le attività di monitoraggio, così come specificato al successivo articolo 12.

Art. 4 **Referente di progetto**

1. Entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione, la Regione comunica il referente della Regione che fungerà come interfaccia unica per l'Amministrazione di tutte le comunicazioni relative al progetto.

Art. 5 **Finanziamento**

1. Il costo dell'intervento di cui all'articolo 2 è pari ad € **238.000 (euro duecentotrentottomila/00)** IVA compresa, a valere sul "*Fondo per l'attuazione del Piano nazionale Infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica*" (PNire);
2. Il suddetto finanziamento statale è, comunque, riconosciuto ed erogato sul cap. 7119 dello stato di previsione di bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel rispetto delle condizioni previste dalla presente convenzione;
3. Il finanziamento statale accordato non potrà concorrere, ad altri oneri e/o spese.

Art. 6 **Procedure esecutive**

1. Gli interventi di cui all'articolo 2 devono essere realizzati in conformità a quanto previsto e nei tempi stabiliti dal Cronoprogramma di cui all'art. 1 (allegato 2), nonché da quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art. 7 **Verifiche**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare d'ufficio verifiche, anche in loco, sull'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
2. La Regione direttamente e per il tramite dei soggetti attuatori del progetto, dovrà consentire l'accesso alla documentazione ed assicurare tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.
3. Tali verifiche non sollevano comunque la Regione dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e delle forniture e del rispetto delle procedure di legge.

Art. 8



Oneri diversi

1. Eventuali maggiori costi eccedenti il finanziamento erogato dall'Amministrazione a valere sul "Fondo per l'attuazione del Piano nazionale Infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica" sono a carico dei Comuni aderenti al progetto.

Art. 9

Regolare esecuzione

1. La Regione è tenuta a trasmettere all'Amministrazione il certificato di regolare esecuzione e/o corretto svolgimento delle prestazioni di ciascun Comune aderente.

Art. 10

Rapporti con i terzi

1. L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità per danno a terzi che dovessero subire in dipendenza dell'esecuzione dei lavori, della fornitura e delle attività connesse ed in nessun modo questi potranno pretendere di rivalersi nei confronti della stessa.

2. L'Amministrazione rimane espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione.

Art. 11

Erogazioni finanziarie

1. L'Amministrazione, in ragione di quanto precisato all'articolo 5, provvede all'erogazione del contributo oggetto della presente convenzione su una contabilità speciale, aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato.

2. Il contributo di € **238.000 (euro duecentotrentottomila/00)** IVA compresa, è erogato pro quota dall'Amministrazione secondo le seguenti modalità:

- 15% del contributo pro quota ad inizio lavori o avvio esecuzione della fornitura e consegna del Piano delle Installazioni;
- 65% del contributo pro quota, alla presentazione dello stato di avanzamento lavori attestante il raggiungimento del 100% dei lavori e/o della fornitura relativi all'intervento;
- 20% del contributo pro quota, alla comunicazione da parte della Regione dell'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo tecnico amministrativo dell'intervento e l'espletamento delle attività di comunicazione previste nel progetto.

3. Tutti gli avanzamenti dovranno essere certificati dal Referente di progetto in merito alla regolazione esecuzione e/o corretto svolgimento delle prestazioni.

4. Nel caso di ribassi d'asta o di altre economie di spesa, la corrispondente quota di contributo può essere utilizzata dalla Regione, previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione, per il finanziamento, o il co-finanziamento, di ulteriori attività incluse nell'ambito delle seguenti voci:

- a) *costo delle infrastrutture*



- b) *costo delle opere accessorie all'installazione delle infrastrutture*
- c) *informazione al pubblico su collocazione, caratteristiche delle infrastrutture, costi ed eventuali servizi accessori connessi*

Art. 11 bis **Informazione e Pubblicità**

1. Tutte le operazioni di comunicazione che scaturiscono dal progetto di cui all'art. 2 dovranno dare evidenza del ruolo di soggetto finanziatore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esplicitandolo attraverso targhe esplicative e l'apposizione del logo del MIT nei documenti tecnici di progetto.

Art. 12 **Monitoraggio**

1. Il Referente di progetto della Regione (di cui all' art. 4) comunica trimestralmente all'Amministrazione il risultato delle attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento dell'intervento, trasmettendo i relativi dati sulla base di specifiche indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione.

2. In caso di mancata esecuzione del suddetto adempimento, l'Amministrazione procede a inoltrare contestazione scritta alla parte interessata, la quale dovrà fornire, entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento, motivate giustificazioni. Qualora la parte interessata non fornisca alcuna giustificazione, o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, l'Amministrazione invia una diffida ad adempiere, assegnando il termine di 10 giorni o, comunque, un termine congruo in relazione all' entità del ritardo, alla tipologia di criticità in concreto occorrente, ed alla tempistica prevista, in ogni caso, non superiore a 20 giorni.

Art. 13 **Sospensione erogazione finanziamento e Recesso**

1. Qualora, nello svolgimento delle attività di verifica di cui al precedente articolo 7, l'Amministrazione dovesse constatare uno o più ritardi rispetto alle tempistiche del cronoprogramma di cui all'allegato 2 o inadempienze o spesa irregolare, in grado di condizionare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi finanziati, procede a farne contestazione scritta alla Regione la quale dovrà fornire, entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento, motivate giustificazioni, per tali, ad esempio, intendendosi i casi di forza maggiore e quelli imputabili a terzi o ai soggetti attuatori. Qualora la Regione non fornisca alcuna giustificazione, o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, l'Amministrazione a suo insindacabile giudizio procede alla sospensione dell'erogazione del finanziamento, fino al superamento delle cause che l'hanno determinata.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal rapporto costituitosi per effetto del presente atto nel caso in cui il perdurare delle cause che hanno determinato la sospensione dell'erogazione del finanziamento pregiudichi la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'opera.

3. In caso di recesso, la Regione procederà alla restituzione delle somme già erogate dall'Amministrazione, mediante versamento presso il capitolo di entrata indicato dalla medesima, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di recesso.



Art. 14
Controversie

Competente nella risoluzione delle controversie è il Foro di Roma.

Art. 15
Disposizioni generali

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano, in quanto, compatibili le disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 16
Efficacia della convenzione

La presente convenzione è immediatamente vincolante per la Regione mentre produrrà effetti per l'Amministrazione solo a seguito della sua prescritta registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO,
LA PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTI INTERNAZIONALI
Divisione 1

Il Dirigente
Dr.ssa Silvana TRANSIRICO

REGIONE EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE RETI INFRASTRUTTURALI,
LOGISTICA E SISTEMI DI MOBILITA'

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Paolo FERRECCHI